

Atto B all'atto del N° 17636 di RAC

Statuto "Fondazione Musicale Vincenzo Appiani ETS"

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Musicale Vincenzo Appiani ETS", di seguito, in breve, "Fondazione", che risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo settore e avrà l'obbligo di usare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la locuzione

"ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117), di seguito anche solo "CTS", e sue successive modifiche, integrazioni e disposizioni attuative.

La Fondazione ha durata illimitata.

Lo statuto costituisce la regola fondamentale di funzionamento della Fondazione. Potranno essere deliberati regolamenti per la disciplina di aspetti organizzativi particolari o per l'espletamento di particolari finalità o attività.

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Monza, all'indirizzo risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio d'Amministrazione.

Eventuali sedi secondarie possono essere istituite con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 2 - Scopo e finalità

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in ambito culturale, formando, promuovendo e diffondendo espressioni della cultura e dell'arte, in particolare rivolgendosi a quelle musicali.

La Fondazione promuove, sostiene e fornisce un significativo contributo all'approfondimento della conoscenza del patrimonio musicale per favorirne la più ampia diffusione, anche quale strumento di coesione sociale e di sviluppo della cultura.

In particolare, la Fondazione si propone di continuare l'esistenza e l'attività della Scuola di Musica già istituita come Associazione non riconosciuta "Liceo musicale Vincenzo Appiani" ed operante di fatto dal 1932 per iniziativa del M° Riccardo Malipiero e del M° Angelo Berti "sotto gli auspici del Comune di Monza", rispettandone e conservandone l'alto livello qualitativo, favorendo e divulgando l'educazione musicale, strumentale e vocale, senza distinzione alcuna, e in particolar modo dei giovani.

La Fondazione potrà collaborare con altri Enti del Terzo Settore presenti sul territorio nazionale o internazionale, per l'adozione di iniziative congiunte di tipo socio-artistico musicale e, qualora se ne presenterà la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.



Erminio Formica Belli

Articolo 3 - Attività di interesse generale

La Fondazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del CTS, nello specifico riconducibili alle lettere:

lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

lett. g) formazione universitaria e post-universitaria;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del CTS;

lett. j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

A tal fine, nel rispetto della normativa in merito vigente, la Fondazione potrà:

- svolgere l'attività di istruzione strumentale e vocale attraverso corsi di vari livelli, a seconda delle necessità e delle disponibilità finanziarie della Fondazione, e con il contributo del Comune di Monza che dal 1932 sostiene fattivamente l'attività svolta;
- fornire la preparazione agli esami pre-accademici e accademici dei Conservatori (o di altri Enti ad essi assimilabili ed equiparabili);
- promuovere studi, seminari, incontri con personalità della cultura e dell'arte, conferenze, spettacoli e concerti, manifestazioni pubbliche, anche tramite pubblicazione di propri atti o documenti, ed ogni altra iniziativa utile alla diffusione della cultura musicale;
- sviluppare attività di elevata formazione e qualificazione professionale per la preparazione di musicisti specializzati per le attività didattica, concertistica, cameristica, bandistica e orchestrale, proponendosi in tal modo quale centro di collaborazione con analoghi enti pubblici o privati e con istituzioni pubbliche di alta formazione musicale;
- promuovere rapporti tra la musica e le altre discipline della cultura;
- costituire ovvero partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività dirette al perseguimento di scopi compatibili con i fini della Fondazione;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, la stipula di convenzioni con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni e contratti con terzi;
- promuovere e organizzare manifestazioni, mostre, attività espositive e/o museali, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un'ampia divulgazione della conoscenza scientifica attorno ai settori di interesse della Fondazione;
- istituire premi e borse di studio;
- svolgere attività di informazione, formazione, corsi e seminari attinenti direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.



Articolo 4 - Attività diverse e raccolta fondi

La Fondazione, previa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione, potrà esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti delle normative vigenti ed in conformità all'art. 6 del CTS e successivi decreti attuativi.

A puro titolo esemplificativo, potrà quindi svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere e attività di vendita merchandising.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La Fondazione si rivolge ai più larghi settori di cittadinanza senza distinzione di razza, sesso, nazionalità, condizioni economiche, sociali, politiche e religiose.

Art. 5 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Partecipanti;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) la Commissione Didattica;
- e) l'Organo di Controllo.

Articolo 6- Assemblea dei Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti ed essere quindi membri dell'Assemblea, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche

Enrico Francesco Belloni

annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata. Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Il Consiglio di Amministrazione decide, a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei suoi componenti, l'ammissione dei Partecipanti ovvero l'esclusione degli stessi per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto; comportamento contrario o incompatibile con le finalità della Fondazione. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

avvio di procedure di liquidazione;

fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I membri possono recedere dalla Fondazione, fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte fino a scadenza delle stesse.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto alla Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

L'esclusione e il recesso non danno diritto alla restituzione di quanto versato a qualunque titolo sino alla data della delibera di esclusione o alla data di efficacia del recesso.

In caso di esclusione e recesso rimangono fermi gli impegni di contribuzione assunti nei confronti della Fondazione relativi all'anno in cui è stata deliberata l'esclusione o comunicato il recesso.

L'Assemblea dei Partecipanti è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Partecipanti, in quanto organo consultivo, esprime il suo parere non vincolante, e formula pareri e proposte, sulle attività e sui programmi della Fondazione.

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dallo stesso Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno prima della chiusura dell'esercizio, e ogni qualvolta lo richieda il Consiglio di Amministrazione o un quarto dei membri dell'Assemblea stessa.

Rientra tra i compiti dell'Assemblea dei Partecipanti la nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione, che devono essere scelti tra i docenti della Scuola, iscritti all'Assemblea dei Partecipanti.

Rientra, altresì, tra i compiti dell'Assemblea dei Partecipanti la nomina dei membri dell'Organo di Controllo e Revisione e, in caso di decadenza di uno o più Consiglieri Fondatori, la nomina dei sostituti.

L'Assemblea potrà inoltre:

a) fornire proposte in relazione ai programmi futuri della Fondazione;

b) ricevere chiarimenti dal Consiglio di Amministrazione in merito alle attività

svolte;

- c) proporre candidature di persone che desiderino partecipare attivamente alla gestione della Fondazione;
- d) avanzare istanze e richieste in genere all'organo amministrativo.

L'Assemblea è convocata utilizzando mezzi di trasmissione della corrispondenza, che diano certezza dell'avvenuta ricezione, inviati almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea, contenenti: la data, il luogo, l'ordine del giorno e la data della seconda convocazione, che non potrà essere fissata lo stesso giorno della prima convocazione.

Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti si tengono nella sede sociale della Fondazione o in altra sede indicata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Partecipanti, quando chiamata a deliberare, è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno due terzi dei propri componenti in prima convocazione, ovvero almeno la metà degli stessi in seconda convocazione.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Prima dell'inizio dei propri lavori l'Assemblea procederà, in ogni seduta, su proposta del Presidente dell'Assemblea, alla designazione di un Segretario.

Articolo 7 - Volontari


La Fondazione si può avvalere di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite anche annualmente dal Presidente. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è volontario o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario chi occasionalmente coadiuvi gli organi della Fondazione nello svolgimento delle loro funzioni. Il tutto nei limiti e in rispetto a quanto previsto dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

Articolo 8 - Consiglio di Amministrazione - Composizione

La Fondazione è gestita e amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero variabile di membri, da cinque a nove, compreso il Presidente, nominati secondo le seguenti indicazioni.

I Consiglieri, eccettuati i tre Consiglieri Fondatori, che restano in carica sino a revoca o dimissioni, vengono scelti fra persone meritevoli e qualificate, come segue:

- ** un membro nominato dal Comune di Monza;
 - ** un membro nominato dall'Associazione Amici della Fondazione Musicale Vincenzo Appiani;
 - ** da due a quattro membri eletti dall'Assemblea dei Partecipanti;
- durano in carica cinque anni, e possono essere confermati o revocati con le stesse



Enrico Francesco Belloni

modalità della nomina.

Le nomine di origine collegiale sono eseguite a seguito di apposita riunione dei soggetti aventi diritto alla nomina, a maggioranza assoluta.

Il soggetto o il collegio che ha nominato uno o più consiglieri può altresì disporre la revoca, con le medesime modalità.

E' compito del Consiglio di Amministrazione, prossimo a scadenza, sollecitare la nomina da parte degli aventi diritto in tempo utile per la scadenza dell'attuale mandato.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio dalla propria nomina, salvo dimissioni, revoca o esclusione, e possono essere riconfermati.

In ogni caso in cui venga meno un Consigliere, lo stesso viene sostituito per nomina da parte di chi aveva nominato il Consigliere mancante. L'incarico del Consigliere così nominato scade insieme a quello dei Consiglieri in carica all'atto della sua nomina. Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente qualora venga meno la maggioranza dei membri originariamente nominati.

Entro il termine di 3 (tre) mesi dalla scadenza o dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano.

I poteri degli amministratori sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il membro del Consiglio di Amministrazione sarà dichiarato decaduto qualora non partecipi per tre volte consecutive e senza giustificato motivo alle riunioni regolarmente convocate, ovvero reiteri nonostante gli avvertimenti del Consiglio condotte inadempienti degli obblighi e delle collaborazioni assunte.

Le cariche degli amministratori possono essere retribuite secondo quanto previsto dalla normativa vigente, possono essere inoltre riconosciuti rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e documentate dall'interessato.

Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione - Poteri e Delibere

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione e alla gestione della Fondazione e in particolare:

- a) elegge nel proprio seno il Presidente e il Consigliere Delegato Amministrativo,
- b) può nominare al proprio interno un Comitato Esecutivo, determinandone composizione e poteri;
- c) nomina i membri della Commissione Didattica;
- d) predispone e attua il programma pluriennale delle attività;
- e) predispone e approva il bilancio consuntivo, e, ove necessario, il bilancio sociale, accompagnati dalle rispettive relazioni sull'attività svolta e da realizzare;
- f) nomina e procede all'esclusione dei Partecipanti della Fondazione;
- g) delibera la forma e la misura minima del valore dell'apporto annuale che i Partecipanti debbono apportare al patrimonio;
- h) predispone e approva i regolamenti interni alla Fondazione;
- i) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

j) delibera le modifiche statutarie, le trasformazioni, fusioni e/o scissioni, con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei propri componenti;

k) delibera lo scioglimento della Fondazione e la nomina dei liquidatori, con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei propri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano, e si riunisce validamente con la maggioranza dei propri membri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni - riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando luogo, ora e ordine del giorno.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti o ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo le diverse maggioranze qualificate previste dal presente statuto. In caso di parità è dirimente il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, che viene inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante idonei strumenti audiovisivi, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Non è possibile rilasciare deleghe per la presenza nel Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.


Il Presidente della Fondazione:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale con facoltà di farsi assistere legalmente;
- c) cura l'osservanza dello statuto;
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- f) cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- g) può delegare parte dei suoi compiti e poteri ad altri Consiglieri.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal consigliere più anziano.

Il Presidente viene scelto per la sua comprovata esperienza nel settore musicale e didattico.

Il Presidente riveste anche il ruolo di Direttore Didattico, incarico professionale per il quale avrà diritto ad un compenso, e sovrintende allo svolgimento



Emilio Francesco Bubbola

dell'attività didattica, avvalendosi della Segreteria Scolastica, che a lui fa capo.

Art. 11 - Il Consigliere Delegato Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Consigliere Delegato Amministrativo, scelto fra i Consiglieri, di preferenza tra persone di comprovate capacità gestionali. Al Consigliere Delegato Amministrativo, che resta in carica per un quinquennio ed è nuovamente nominabile a tale incarico, spettano i seguenti compiti:

- ** curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- ** sviluppare i progetti di promozione e sviluppo da proporre al Consiglio di Amministrazione;
- ** ricercare i fondi necessari al sostegno delle iniziative anche tramite programmi di *fund raising* o bandi di enti terzi;
- ** redigere il bilancio consuntivo annuale;
- ** gestire l'attività ordinaria della Fondazione secondo le direttive generali del Consiglio, conformemente alle previsioni di bilancio dallo stesso Consiglio redatte ed eventualmente aggiornate periodicamente;
- ** sovrintendere alla tenuta della contabilità e dei libri sociali;
- ** gestire i contenuti e la loro pubblicazione sui social media dell'Ente.
- ** gestire le comunicazioni esterne e i rapporti con la stampa

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a determinare l'ammontare del compenso ed eventuali altri compiti e funzioni del Consigliere Delegato Amministrativo. Nel caso di assenza o impedimento del Consigliere Delegato Amministrativo, le sue funzioni sono temporaneamente assunte da uno o più Consiglieri all'uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 - Commissione Didattica

La Commissione Didattica è composta da almeno cinque membri, scelti fra i Docenti della Fondazione per la loro esperienza professionale e didattica.

I membri vengono nominati / confermati / revocati dal Consiglio d'Amministrazione all'inizio di ogni anno accademico in occasione della prima riunione, su proposta del Direttore.

La Commissione Didattica si occupa di:

- Formulare /aggiornare i Programmi dei Corsi strumentali /vocali;
- Programmare Esami / saggi / concerti / eventi /master;
- Elaborare e programmare progetti didattici esterni (scuole cittadine o enti);
- In caso di urgente necessità, stabilire le modalità di svolgimento dell'attività didattica;
- Esprimere pareri consultivi in merito a nuove collaborazioni con enti esterni o collaboratori (docenti);
- Esaminare candidature per assegnare Borse di studio agli Allievi;
- Collaborare con la Segreteria e la Direzione per la partecipazione a bandi.

Articolo 13 - Organo di Controllo e revisione

Ai sensi dell'art. 30 del CTS, la Fondazione si dota di un Organo di Controllo, anche monocratico, i cui membri sono nominati ad ogni rinnovo dall'Assemblea dei Partecipanti.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, che ricoprirà il ruolo di Presidente.

Nel caso in cui venga eletto un organo collegiale, esso è composto da tre membri effettivi.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, e in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge e relative linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali dei conti o società di revisione iscritti nell'apposito registro.

I membri dell'Organo di controllo restano in carica cinque anni e possono essere confermati. Essi possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili, materiali e/o immateriali, ed immobili.

Il patrimonio iniziale è costituito dalla dotazione di beni mobili così come conferiti nell'atto costitutivo dall'Associazione Liceo Musicale Vincenzo Appiani. Il patrimonio viene accresciuto da eredità, legati, donazioni e liberalità con tale specifica destinazione, dagli avanzi di gestione e da ogni altra entrata destinata a quel fine per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie al perseguimento delle finalità nonché allo svolgimento della propria attività:

- a) dai proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse della Fondazione;
- b) dai contributi in qualsiasi forma concessi e dai Partecipanti;
- c) da altri contributi pubblici e privati;
- d) da donazioni e lasciti testamentari;
- e) dalle rendite patrimoniali;
- f) dall'attività di raccolta fondi.

La Fondazione gestirà le proprie risorse in maniera efficace ed efficiente, garantendo la trasparenza, anche ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti, ai fini del perseguire lo scopo di cui all'articolo 2 e della realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'articolo 3.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

I beni mobili e quelli immobili posseduti, in proprietà o in uso, dalla Fondazione dovranno essere conservati con cura e valorizzati dal punto di vista patrimoniale. La Fondazione, ove ne ricorrano i presupposti, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 15 - Esercizio finanziario e modalità di gestione

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il mese di gennaio di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso e, ove necessario, il bilancio sociale. Copia del bilancio consuntivo e, ove redatto, del bilancio sociale, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui sono stati approvati, dovranno essere depositate nei termini e modi di legge, secondo il disposto dell'art. 13 del CTS.

Il Bilancio, redatto ai sensi delle normative vigenti per gli enti del terzo settore, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 16 - Libri obbligatori

La Fondazione deve tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

La Fondazione deve tenere inoltre il registro dei volontari, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

I membri degli organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio verrà devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Nazionale Unico del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore da individuarsi con la deliberazione che avrà ad oggetto lo scioglimento e che nominerà altresì il Liquidatore.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.


Articolo 18 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile della legge 106/2016, del D.lgs. 117/2017 e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

Art. 19 - Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra i membri e tra questi e la Fondazione o i suoi organi, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il Foro nel cui territorio di competenza ha sede la Fondazione.

Enrico Francesco Dell'Anna



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Enrico Francesco Dell'Anna'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO IN CARICA' at the top, 'GIORGIO MARCONDA' at the bottom, and 'GENOVA' in the center. There is a star in the center of the seal and some illegible text around the perimeter.